



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Personale e Sviluppo Organizzativo

REGOLAMENTO

SUL PART-TIME



INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Contingenti

Articolo 3 – Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale

Articolo 4 – Modalità di trasformazione del rapporto

Articolo 5 – Esclusioni

Articolo 6 – Criteri di priorità

Articolo 7 – Orario di lavoro e tipologia del rapporto di lavoro part-time

Articolo 8 – Contratto individuale di lavoro

Articolo 9 – Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

Articolo 10 – Trattamento economico

Articolo 11 – Prestazioni di lavoro aggiuntivo

Articolo 12 – Norma di salvaguardia

Articolo 13 – Norma di rinvio

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto e ad integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Articolo 2

Contingenti

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria (art. 4 comma 2 CCNL integrativo 14.09.2000 Comparto Regioni e Autonomie Locali), con esclusione delle posizioni di lavoro individuate al successivo articolo 5. Detta percentuale del 25% può essere aumentata di un ulteriore 10% massimo, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari (quali assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o con gravi patologie; presenza di figlio con età fino a 14 anni...) (art. 4 comma 11 CCNL integrativo 14.09.2000 Comparto Regioni e Autonomie Locali).
2. In sede di programmazione triennale o annuale dei fabbisogni di personale, l'Amministrazione eventualmente, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, individua le percentuali di cui al comma 1 con specifico riferimento alle categorie e ai profili professionali della dotazione organica.

Articolo 3

Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale

L'Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

- a) assunzione, sulla base della programmazione di cui al comma 2 del precedente articolo 2 e nel rispetto della vigente normativa in tema di reclutamento del personale;
- b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su domanda scritta dei dipendenti interessati.

Articolo 4

Modalità di trasformazione del rapporto

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene su domanda del dipendente indirizzata al Dirigente del Settore Personale e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici;
 - b) servizio di appartenenza;
 - c) attuali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
 - d) tipologia di rapporto (tempo parziale orizzontale o verticale misto);
 - e) numero ore lavorative settimanali;
 - f) decorrenza della trasformazione;
 - g) motivazioni sommarie della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda ed eventuale articolazione oraria proposta.

2. L'articolazione oraria proposta dovrà essere concordata con il Dirigente del Settore di appartenenza tenute presenti le esigenze di servizio e sottoposta al parere del Direttore del Personale che ne verifica la compatibilità.

3. Il ogni caso, se la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% è finalizzata allo svolgimento di altra attività, il dipendente deve indicare nella domanda l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, al fine di consentire la valutazione su eventuali conflitti di interessi con l'attività svolta per l'ente. E' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni svolte dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa.

Articolo 5

Esclusioni

1. Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per il seguente personale:
 - a) personale con qualifica dirigenziale;
 - b) personale incaricato di posizione organizzativa;
 - c) personale della Polizia Municipale;
2. Il personale indicato nel comma 1 lettera b) può ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale solo previa rinuncia espressa all'incarico conferito.

Articolo 6

Criteri di priorità

1. In tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono i contingenti massimi consentiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, la precedenza viene accordata nell'ordine sotto specificato:
 - ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - ai dipendenti che, essendo familiari, assistono persone portatrici di handicap o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
2. A parità di titoli, la preferenza sarà riservata alla domanda del dipendente pervenuta in data anteriore.
3. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato dal dipendente richiedente.

Articolo 7

Orario di Lavoro e tipologia del rapporto di lavoro part-time

1. La durata dell'orario di lavoro del personale che opti per il rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilita nella misura di 18, 21, 24, 27, 30 e 33 ore settimanali.
2. Le tipologie di articolazione della prestazione di servizio nell'ambito della misura determinata ai sensi del comma 1, possono essere fissate sia con riferimento all'intera settimana lavorativa (part-time orizzontale) sia con riferimento allo svolgimento della prestazione durante alcuni giorni della settimana lavorativa,

durante alcuni giorni del mese, ovvero durante determinati periodi dell'anno (part-time verticale), sia con combinazione delle due precedenti modalità (part-time misto).

Articolo 8

Contratto individuale di lavoro

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta e contenente una chiara indicazione del numero di ore lavorative settimanali, del tipo di articolazione della prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro, della decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale del trattamento economico (dell'eventuale seconda attività lavorativa svolta dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale).

Articolo 9

Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può modificare, previo parere espresso dal Dirigente del Settore di appartenenza, la percentuale dell'orario di lavoro, la tipologia di tempo parziale e/o la distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile. La trasformazione è sempre subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica numero 9/2011 e D.L. numero 112 del 2008, convertito in Legge numero 133 del 2008).
2. In caso di modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Articolo 10

Trattamento economico

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche.
3. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché agli altri istituti non collegati alla durata della prestazione

lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.

4. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale è corrisposto per intero l'assegno per il nucleo familiare.

Articolo 11

Prestazioni di lavoro aggiuntivo

1. Il lavoro aggiuntivo consiste nella prestazione lavorativa svolta da personale con rapporto a tempo parziale oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, previo espresso consenso del dipendente interessato.
2. Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale" può essere chiesto di effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale" o "misto" può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo in relazione alle giornate di attività lavorativa, entro il limite massimo di cui al comma precedente.
5. Il compenso previsto per l'effettuazione del lavoro aggiuntivo è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente che prevede una maggiorazione del trattamento stipendiale ordinario.

Articolo 12

Norme di salvaguardia

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione dei progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi adottati.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 01/12/2011 in vigore dal 1° gennaio 2012

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera n.74/25213 del 05 aprile 2017

Delibera n. del

Delibera n. del

Delibera n. del